

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

DEL LAZIO - ROMA

AVVISO PER PUBBLICI PROCLAMI SUL SITO DEL MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA (D'ORA IN AVANTI ANCHE SOLO MUR)

in esecuzione dell'Ordinanza n. 1720/2023 del 24 MARZO 2023 come corretta con ordinanza n.

5971/2023 del 7 aprile 2023

FERRANTE CHIARA (FRRCHR03R68G596Y), **IORE GIULIA** (FRIGLI02D60A475J),
GENDUSA ANNACHIARA (GNDNCH03A47H269V), **MESSINA MANUELA**
(MSSMNL03P66F830R), **SCRIMA UGO** (SCRGUO58D18F158F) e **FUCILE MARIA**
(FCLMRA66E63F158H) in qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sul figlio minore **Scrima**
Umberto (SCRMRT05D20F158C), **SURACE DOMENICO ALESSANDRO**
(SRCDNC02H07H224P), rappresentati e difesi dall'Avv. Marco Tortorella (TRTMRC68P23H501S) del
Foro di Roma, ed elett.te domiciliati presso lo studio di quest'ultimo, sito in Roma, alla Via Domenico
Chelini, 5, giuste procure in calce all'originale del ricorso. *Ai fini delle comunicazioni della Cancelleria e
delle notificazioni tra difensori di cui all'art. 176 c.p.c., si indica il numero di fax 06.808.38.85 e
l'indirizzo PEC: marcotortorella@ordineavvocatiroma.org, presso i quali si dichiara di voler ricevere i
suddetti atti nel rispetto della normativa vigente.*

RICORRENTI

nei confronti de

**Il Ministero dell'Università e della Ricerca (d'ora in avanti anche solo MUR), in persona del
Ministro "pro-tempore", domiciliato "ex lege" presso l'Avvocatura Generale dello Stato**

e

**CINECA, in persona del suo Presidente "pro-tempore", nella sua sede in Via Magnanelli n. 6/3,
Casalecchio di Reno (CAP 40033 BO)**

e

Università degli studi di Bari, Università degli studi della Basilicata , Università degli studi di Bologna, Università degli studi di Brescia, Università della Campania “L. Vanvitelli”; Università degli studi di Cagliari, Università degli studi di Catania, Università degli studi di Catanzaro "Magna Graecia", Università degli studi di Chieti - Pescara, Università degli studi della Calabria; Università degli studi di del Molise, Università degli studi di Ferrara, Università degli studi di Firenze, Università degli studi di Foggia, Università degli studi di Genova, Università degli studi de L'Aquila, Università degli studi di Messina, Università degli studi di Milano, Università degli studi di Milano Bicocca, Università degli studi di Modena e Reggio Emilia, Università degli studi di Napoli "Federico II", Università degli studi di Padova, Università degli studi di Palermo, Università degli studi di Parma, Università degli studi di Pavia, Università degli studi di Perugia, Università degli studi di Pisa, Università degli Studi di Politecnica delle Marche, Università degli studi di Roma “La Sapienza”, Università degli studi di Roma - "Tor Vergata", Università degli studi del Salento, Università degli studi di Salerno, Università degli studi di Sassari, Università degli studi di Siena, Università degli studi di Torino, Università degli studi di Trieste, Università degli studi di Trento, Università degli studi di Udine, Università degli studi di Varese "Insubria", Università degli studi del Piemonte Orientale, Università degli studi di Verona, in persona dei rispettivi Rettori “pro-tempore”, domiciliati ex lege presso l’Avvocatura Generale dello Stato

Resistenti

Nonché nei confronti di

COGNOME	NOME	PUNT.
SALOMONI	JACOPO	32
MELE	DAMIANO	33,90

Eventuali controinteressati

per l'annullamento, previa sospensione ed adozione dei provvedimenti cautelari più idonei

- A) del provvedimento **di non ammissione degli odierni istanti** al corso di laurea in Medicina e Chirurgia od Odontoiatria e Protesi dentaria, presso le Università indicate in epigrafe, per l'a.a. 2022/2023, previo accertamento e declaratoria del diritto dei ricorrenti ad iscriversi ai suddetti corsi, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti presupposti ed, in particolare:
- B) dell'esito della prova di ammissione e del punteggio ottenuto come pubblicato in data 14 settembre 2022;
- C) della graduatoria unica nazionale, ancora in corso di definizione, (ultimo scorrimento 1 dicembre 2022) nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in esse richiamati e/o menzionati;
- D) della graduatoria unica pubblicata in data 29 settembre 2022, ancora in corso di definizione e successivi scorrimenti e/o ulteriori avvisi, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in essa richiamati e/o menzionati;
- E) dei decreti-bandi, adottati ed emanati dai Rettori "pro tempore" delle Università indicate in epigrafe, con i quali è stato istituito il numero programmato, per l'anno accademico 2022/2023, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in essi richiamati e/o menzionati ovvero delle pregresse relative delibere, non conosciute, adottate dagli organi accademici competenti (Consiglio di Facoltà, Senato Accademico, Consiglio di amministrazione dell'Ateneo "de quo", C.U.N.);
- F) del Decreto Ministeriale n. 1055 del 3 settembre 2022 – definizione dei posti disponibili per le immatricolazioni ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia a.a. 2022/2023, nonché, ove occorra, dei relativi allegati e di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati;
- G) del Decreto Ministeriale n. 1054 del 3 settembre 2022 – definizione dei posti disponibili per le immatricolazioni ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in odontoiatria e protesi dentaria a.a. 2022/2023, nonché, ove occorra, dei relativi allegati e di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati;
- H) del Decreto Ministeriale n. 1115 del 1 luglio 2022 - Definizione provvisoria dei posti disponibili

per le immatricolazioni ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in odontoiatria e protesi dentaria a.a. 2022/2023, nonché, ove occorra, dei relativi allegati e di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati;

- I) del Decreto Ministeriale n. 1111 del 1 luglio 2022 - Definizione provvisoria dei posti disponibili per le immatricolazioni ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia a.a. 2022/2023, nonché, ove occorra, dei relativi allegati e di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati;
- J) del decreto del Ministro dell'università e della ricerca n. 583 del 24 giugno 2022, recante «Modalità e contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico in lingua italiana ad accesso programmato a livello nazionale a.a. 2022/2023», nonché, ove occorra, dei relativi allegati e di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati;
- K) della rilevazione relativa al fabbisogno professionale per il Servizio sanitario nazionale di medici chirurghi per l'anno accademico 2022/2023 che il Ministero della salute ha effettuato ai sensi del citato art.6-ter del d.lgs. n. 502/1992, trasmessa alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano in vista dell'accordo formale, nonché, ove occorra, dei relativi allegati e di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati;
- L) dell'Accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento concernente la determinazione del fabbisogno per il Servizio sanitario nazionale, per l'anno accademico 2022/2023, dei laureati magistrali a ciclo unico, dei laureati delle professioni sanitarie e dei laureati magistrali delle professioni sanitarie, pari per i laureati magistrali a ciclo unico in medicina e chirurgia, nonché, ove occorra, dei relativi allegati e di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati;
- M) degli atti e provvedimenti, non conosciuti, con i quali gli Atenei indicati in epigrafe hanno accertato la potenziale offerta formativa di ciascuno di essi, in ragione delle effettive capacità ricettive e didattiche, così come svolta e comunicata al Ministero (M.I.U.R.) per i corsi in Medicina e Chirurgia

e Odontoiatria e Protesi dentaria per l'anno accademico 2022/2023, nonché, ove occorra, dei relativi allegati e di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati;

- N) del Decreto Ministeriale (M.I.U.R.), con il quale è stata costituita la Commissione incaricata della validazione dei quesiti per le prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato nazionale per l'anno accademico 2022/2023, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati;
- O) del provvedimento della predetta Commissione, con il quale sono stati definiti ed approvati i quesiti per le prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato nazionale per l'anno accademico 2022/2023, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati;
- P) ove esistano, dei verbali e degli atti relativi all'espletamento della prova selettiva presso gli Atenei indicati in epigrafe, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in essi richiamati e/o menzionati;
- Q) di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, anche non conosciuto.

FATTO

Gli odierni ricorrenti, in data 6 settembre 2022, partecipavano alla prova unica selettiva indetta con i rispettivi bandi dalle Università, per l'ammissione ai corsi di laurea in Medicina e Chirurgia ed Odontoiatria e Protesi dentaria, intendendo iscriversi ad uno dei suddetti corsi presso le sedi indicate per l'anno accademico 2022/2023.

I ricorrenti riportavano i seguenti punteggi in ordine decrescente:

Cognome	Nome	Università Prima Scelta	Corso prima scelta	Punteggio test	Graduatoria
FERRANTE	CHIARA	ROMA LA SAPIENZA POLICLINICO UMBERTO I	Medicina e Chirurgia	25,90	21444
IORE	GIULIA	PERUGIA	Medicina e Chirurgia	28,90	18123
GENDUSA	ANNACHIARA	PALERMO	Medicina e Chirurgia ed Odontoiatria	31,20	15705
MESSINA	MANUELA	PAVIA	Medicina e Chirurgia ed Odontoiatria	20,60	27930

SCRIMA	UMBERTO	ROMA LA SAPIENZA - POLICLINICO HT	Medicina e Chirurgia indirizzo tecnologico e medicina e chirurgia	24,10	23640
SURACE	DOMENICO ALESSANDRO	MESSINA MED BIOTEC	Medicina e Chirurgia indirizzo tecnologico e medicina e chirurgia	31,80	15222

In base al punteggio ottenuto, ad oggi i ricorrenti non venivano ammessi ad uno dei corsi scelti presso nessuna sede.

I ricorrenti, con lettera raccomandata e/o PEC, formulavano al M.I.U.R. ed agli Atenei istanza “ex” L. 241/90, volta a richiedere i nominativi ed i dati anagrafici di eventuali controinteressati, al fine di provvedere alla notifica del presente ricorso anche nei loro confronti. Tuttavia, non avendo tutti gli Atenei resistenti, ad oggi, ancora riscontrato siffatta istanza e non essendo possibile identificare autonomamente gli altri soggetti partecipanti alla graduatoria impugnata, i ricorrenti si riservano di notificare il presente ricorso anche nei confronti di eventuali ulteriori controinteressati, oltre quelli già indicati, non appena tutte le Università riscontreranno la suindicata istanza.

Ciò premesso, ritenendo l'esclusione illegittima, previa iscrizione con riserva dei ricorrenti, ne chiedevano l'annullamento per i seguenti motivi in

DIRITTO

A

Sull'ammissibilità del ricorso collettivo

Preliminarmente si è argomentato in merito all'ammissibilità del presente ricorso collettivo.

Premesso che la proposizione del presente ricorso “cristallizza” il loro interesse alla immatricolazione, posto che la decisione avrebbe effetto ex tunc rispetto ai provvedimenti impugnati, sotto il primo aspetto non può condividersi una eventuale assunzione di inammissibilità del ricorso sul presupposto che sia potenzialmente conflittuale la situazione di soggetti non utilmente collocati in graduatoria, per l'impossibilità di configurare in modo univoco la cosiddetta “prova di resistenza” (inerente il risultato utile, perseguibile in via giudiziale, quale fonte di legittimazione al ricorso), atteso che, da un lato, l'ampliamento dei posti nel rispetto della posizione in graduatoria non censurata da ogni

singolo odierno ricorrente, non può determinare alcun conflitto tra gli stessi, non incidendo l'eventuale accoglimento della censura sull'aumento del contingente ammissibile negativamente l'uno rispetto all'altro, ma potendo potenzialmente beneficiare tutti i ricorrenti; dall'altro lato, in ragione del sistema congeniato dal Ministero per la formazione e lo scorrimento della graduatoria unica è impossibile definire ex ante quale ricorrente potrebbe essere ammesso al corso ed in quale ateneo, rispetto ad altri, stante la mancata conoscenza sia delle scelte effettuate da ciascun candidato.

In ogni caso, in assenza di una specifica individuazione del numero dei posti aggiuntivi o della determinazione esatta della sotto stima dei posti indicati dal Ministero, potenzialmente tutti gli odierni ricorrenti potrebbero legittimamente aspirare alla iscrizione indipendentemente dall'attuale posizione in graduatoria, ciò sia se – come si ritiene – l'eventuale accoglimento del ricorso beneficerebbe esclusivamente i candidati che hanno impugnato i provvedimenti ministeriali di determinazione del contingente numerico, avendo gli altri prestato acquiescenza agli stessi per non aver proposto impugnazione, sia se l'aumento dei posti a seguito del presente ricorso dovesse ritenersi estensibile a tutti i candidati, finanche coloro che non hanno impugnato.

Per altro verso, come il Consiglio di Stato ha già avuto modo di osservare, (sent. 6 giugno 2017 n. 2700, alla quale – unitamente alla sentenza 9 gennaio 2014 n. 36), *“nell'ipotesi in cui il ricorso collettivo . . . preveda sia (come è necessario) motivi comuni a tutti i ricorrenti (rivolti avverso gli stessi atti e dunque riconducibili ad una medesima posizione sostanziale), sia motivi riferibili solo ad alcuni di essi, il ricorso proposto non può tuttavia essere considerato totalmente inammissibile, dovendosi invece limitare la declaratoria di inammissibilità solo ai motivi non N. 03603/2017 REG.RIC. comuni. Come questa Sezione ha già avuto modo di affermare (Cons. Stato, sez. IV, 9 gennaio 2014 n. 36), con considerazioni condivise ed alle quali si rinvia, il principio di conservazione ed effettività degli atti giuridici che, nel caso di specie, costituisce affermazione del diritto alla tutela giurisdizionale, espressamente sancito, in termini di inviolabilità, dall'art. 24 Cost., deve essere tenuto presente e costituire criterio prevalente da applicarsi in sede processuale. Difatti, come affermato dalla Corte Costituzionale (sent. 2 febbraio 1982 n. 18), il diritto alla tutela giurisdizionale va annoverato "fra quelli inviolabili dell'uomo, che la Costituzione garantisce all'art. 2" (sent. n. 98 del 1965), e che non esita ora ad ascrivere tra i principi supremi del nostro ordinamento costituzionale, in cui è intimamente connesso con lo stesso principio di democrazia l'assicurare a tutti e sempre, per qualsiasi controversia, un giudice e un giudizio”*.

Non solo, di recente il Consiglio di Stato, in riferimento ad un appello nel merito relativo al test di ammissione per l'anno accademico 2018/2019 ha riformato la sentenza del Tribunale ritenendo

legittimo ed ammissibile il ricorso in forma collettiva, proprio in considerazione del fatto che erano state accolte le censure inerenti alla determinazione del numero dei posti in senso ampliativo degli stessi (C. d. S., Sezione VI, sentenza n. 3902/21 del 20 maggio 2021).

Ciò comporta, a tutta evidenza, che l'interpretazione della natura dell'azione e del contenuto della domanda devono essere effettuate dal giudice secondo un criterio di apprezzamento che necessariamente tenda a salvaguardare, per quanto possibile, l'accesso al giudizio ed alla sua definizione con decisione nel merito, e, dunque, nel caso del giudizio amministrativo di annullamento, di accesso alla pronuncia che possa (sussistendone i presupposti) assicurare la tutela avverso gli atti della pubblica amministrazione. Una interpretazione restrittiva o irragionevolmente formalistica, per un verso si traduce in un vulnus per l'inviolabile diritto alla tutela giurisdizionale ex art. 24 Cost. (ribadito anche dall'art. 13 CEDU); per altro verso, finisce con il costituire, essa stessa, una limitazione di tale diritto, in quanto più specificamente rivolto alla tutela avverso gli atti della Pubblica Amministrazione.

In buona sostanza, non appaiono preclusivi all'ammissibilità del ricorso collettivo gli "stringenti requisiti" a volte richiamati dalle amministrazioni resistenti e dalla giurisprudenza, atteso che per quelli di senso negativo, rappresentati dall'assenza di una situazione di conflittualità di interessi, anche solo potenziale, per le ragioni sopra descritte, in ragione delle censure dedotte, l'accoglimento della domanda di alcuni ricorrenti non risulta logicamente incompatibile con l'accoglimento delle istanze degli altri; quanto a quelli di senso positivo, non può essere revocato in dubbio che le domande giurisdizionali siano identiche nell'oggetto, che gli atti impugnati abbiano lo stesso contenuto e che vengano censurati per gli stessi motivi.

Pertanto, il Consiglio di Stato di recente ha confermato l'ammissibilità del ricorso collettivo in analoghi ricorsi proposti per l'a.a. 2021/2022, accogliendo le istanze cautelari, pur a fronte di una decisione negativa per inammissibilità da parte di codesto TAR, anche in relazione alla erroneità di alcuni specifici quesiti della prova di esame (C.d.S. ord. n. 4311/2022 del 1 settembre 2022 e C.d.S. ord. n. 4312/2022 del 1 settembre 2022)

B

I

Violazione e falsa applicazione di legge (artt. 3, 33, 34 e 97 Cost.) - Violazione e falsa applicazione della Legge n. 264 del 2 agosto 1999 - Violazione e falsa applicazione delle Direttive n. 75/362/CEE, 75/363/CEE, 82/76/CEE e 93/16/CEE – Violazione e falsa applicazione dell'art. 3 della

Legge n. 241/90 e successive modificazioni - Violazione e falsa applicazione dell'art. 1 della Legge n. 910/1969 – Violazione e falsa applicazione della Legge 9 maggio 1989, n. 168 (autonomia universitaria) - Eccesso di potere - Illogicità - Sviamento (per carente od insufficiente motivazione) – Violazione del giusto procedimento per carenza di adeguata attività istruttoria - Eccesso di potere per difetto di adeguata istruttoria e congrua motivazione in ordine alla determinazione del numero dei posti messi a concorso. - eccesso di potere per irragionevolezza, difetto di motivazione e contraddittorietà fra provvedimenti.

I.1

(CAPACITÀ RICETTIVE)

PPer il corso di laurea in medicina e chirurgia il Ministero ha ritenuto di procedere per l'anno accademico 2022/2023 di procedere a una definizione dei posti inferiore al fabbisogno di cui all'Accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano assunta al repertorio atti n. 131/CU del 6 luglio 2022 sul documento concernente la determinazione del fabbisogno professionale per il Servizio sanitario nazionale, per l'anno accademico 2022/2023, dei laureati magistrali a ciclo unico, dei laureati delle professioni sanitarie e dei laureati magistrali delle professioni sanitarie, che aveva dato le seguenti indicazioni: 16.354 per i medici e 1.741 per gli odontoiatri.

Tuttavia, non risulta legittima la rilevazione del dato dell'offerta formativa degli Atenei assunto dal Ministero quale parametro di determinazione dei posti disponibili, in quanto, tra l'altro, non sono state esplicitate le modalità con cui si è proceduto all'accertamento puntuale delle potenzialità delle singole sedi universitarie interessate né risulta minimamente effettuata una analitica e particolareggiata attività istruttoria da parte dei singoli Atenei.

In tale quadro procedimentale si contestano, pertanto, sia le determinazioni (inter)ministeriali, che si sono limitate a recepire il dato relativo alla capacità formativa indicata, sia le deliberazioni degli organi accademici con le quali si è addivenuti alla ricognizione e definizione di quel dato, di cui si richiede

espressamente l'acquisizione, facendo riserva di meglio dedurre in relazione all'esito dell'istruttoria.

Già nel recente passato, le considerazioni sull'illegittima ricognizione dei posti disponibili per l'offerta formativa erano state poste alla base dei provvedimenti cautelari di ammissione adottati per l'anno accademico 2018/2019 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione VI (tra tutte, ordinanza n. 5085 dell'8 ottobre 2019, ordinanza n. 3784 del 25 luglio 2019 e decreto monocratico n. 3920/2019 del 31 luglio 2019 ed altri successivi), il quale aveva rilevato che l'aumento dei posti complessivi nelle Università italiane per detti corsi di laurea, disposto sia pur a partire dell'a.a. 2019/2020, era **indizio/indice serio e non revocabile in dubbio della fondatezza della censura sul sottodimensionamento dei posti fin qui resi disponibili.**

La limitazione non può che essere frutto di una rigorosa ed indubitabile verifica delle effettive capacità ricettive degli Atenei, non potendosi accettare, per non porsi in stridente contrasto con i principi costituzionali richiamati, che anche ad un solo studente venga impedito di accedere al corso di studi desiderato e prescelto, pur essendo di fatto oggettivamente disponibile il relativo posto.

Pertanto, trattandosi di accesso al primo anno del corso, appare necessario per gli Atenei ed il Ministero tenere conto, in attesa di una modifica del sistema di accesso, delle percentuali di abbandono e di mancata frequenza ai corsi, al fine di consentire che il rapporto sopra indicato si mantenga adeguato e non venga impedito ad altri potenziali studenti iscriversi, lasciando inoccupati posti disponibili durante il percorso accademico.

È fatto noto, infatti, che secondo quanto dichiarato dal MIUR nel corso dei giudizi svoltisi dinanzi a codesto Tribunale per il mancato trasferimento di studenti per gli anni successivi al primo del corso di laurea in Medicina e Chirurgia, a livello nazionale i posti vacanti ad oggi risultano superiori a ben 7.000 (!), con conseguente inutilizzata capacità ricettiva degli Atenei.

Secondo l'ultimo studio disponibile pubblicamente costituito dal Rapporto Biennale 2018 (Tab. I.1.3.12) dell'ANVUR il tasso di abbandono nei corsi a ciclo unico di Area 6 (scienze mediche) è stato pari mediamente (ad es. anno 2009/2010) al 4,2% al quinto anno, al 4,8% al sesto anno ed al 7,7% al

settimo anno a fronte di un tasso di laureati rispettivamente del 1,5%, del 56,4% e del 71,3% degli ancora iscritti al rispettivo anno (parametrato alla coorte di posti messi a disposizione quest'anno (14.332), l'abbandono al V anno corrisponderebbe a 602 posti liberati, al VI anno 648 posti liberati e al VI anno 287 posti liberati, per un totale di 1.537 posti che statisticamente si potrebbero liberare nel corso di 7 anni accademici (durata media del corso per gli iscritti) e che solo in minima parte verrebbero ricoperti da iscritti provenienti da altri corsi (atteso che gli iscritti al medesimo corso in altre sedi non determinano una modifica del dato trattandosi di meri trasferimenti). Si pensi che (Tab. I.1.3.5 del predetto rapporto) il Abbandono del sistema universitario già tra I e II anno di corso, per Area CUN negli anni dal 2011 al 2016 è stato mediamente pari all'1,2% fino ad arrivare all'1,5% (che parametrato ai posti di quest'anno sarebbe pari a 171 unità).

I.2

(FABBISOGNO)

Come detto i posti disponibili sono stati di gran lunga inferiori al fabbisogno indicato dalla Conferenza sopra citata: 14.740 contro 16.354 per medicina e 1.330 contro 1.741 per odontoiatria.

Tali considerazioni evidenziano come il sistema di determinazione dei posti disponibili per le immatricolazioni ai corsi di laurea *de quo* siano inadeguate, in quanto pericolosamente rigide e non in grado di adeguarsi alle mutevoli esigenze (anche in tempi rapidi) del Servizio Sanitario Nazionale e privato.

Va da sé che l'ammissione di una platea più ampia di studenti al primo anno di corso, garantirebbe da un lato una migliore selezione dei più capaci e meritevoli, non potendosi ritenere tale il sistema di quiz attuale, e, dall'altro lato, permetterebbe di modulare nel corso del tempo, durante l'intero corso accademico, il numero di forze professionali da immettere nel sistema produttivo.

Sotto questo profilo si è richiamata la pronuncia del Consiglio di Stato (**Cons. Stato Sez. VI, Sent., (ud. 09-07-2020) 11-09-2020, n. 5429**)

A ciò si aggiunga che la stima nazionale è, inoltre, inadeguata in conformità a quanto chiarito dal Consiglio di Stato. Le stime del fabbisogno, infatti, sono state rese con riguardo solamente in ambito nazionale senza riferimento al mercato europeo.

La rilevazione del fabbisogno sia a livello nazionale che europeo non sia stata fatta correttamente.

II

Violazione e falsa applicazione di legge (artt. 3, 33, 34 e 97 Cost.) - Violazione e falsa applicazione della Legge n. 264 del 2 agosto 1999 - Violazione e falsa applicazione delle Direttive n. 75/362/CEE, 75/363/CEE, 82/76/CEE e 93/16/CEE – Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della Legge n. 241/90 e successive modificazioni - Violazione e falsa applicazione dell'art. 1 della Legge n. 910/1969 – Violazione e falsa applicazione della Legge 9 maggio 1989, n. 168 (autonomia universitaria) - Eccesso di potere - Illogicità - Sviamento (per carente od insufficiente motivazione) – Violazione del giusto procedimento per carenza di adeguata attività istruttoria - Eccesso di potere per difetto di adeguata istruttoria e congrua motivazione in ordine alla determinazione del numero dei posti messi a concorso. - eccesso di potere per irragionevolezza, difetto di motivazione e contraddittorietà fra provvedimenti.

Il numero dei posti indicati per il primo anno è, comunque, destinato a non essere ricoperto integralmente, atteso il sistema ideato dal Ministero per l’accesso.

Infatti, l’accesso ai corsi di laurea in medicina e chirurgia ed odontoiatria è aperto anche a chi già risulta iscritto ai medesimi corsi (frequentando il secondo anno o successivi) per essere entrato nei test dei precedenti anni.

III

Violazione degli artt. 3, 33, 34 e 97 Cost. – Violazione e falsa applicazione della Legge 241/90 e successive modificazioni – Violazione e falsa applicazione della Direttiva 93/16/CEE – Eccesso di potere per illogicità - Violazione del giusto procedimento - Violazione dei principi di legalità, buon andamento ed imparzialità dell’Amministrazione - Eccesso di potere per carenza di “par condicio” e trasparenza.

Molte domande del test risultano errate, ambigue, troppo tecniche o troppo specialistiche, che necessitavano di una preparazione da medico specialista

Domanda 53

Quale delle seguenti equazioni individua nel piano cartesiano la retta che passa per il punto (1, 1) ed è perpendicolare alla retta di equazione $y = 3 - x$?

- A) $y = x$
- B) $y = x + 3$
- C) $y = 2 - x$
- D) $y = \frac{1}{3}x + \frac{2}{3}$
- E) $y = -\frac{1}{3}x + \frac{4}{3}$

Da molte segnalazioni alcuni candidati avevano la seguente equazione, forse per un errore di stampa: $y = 3x+1$

Domanda 6.

Martina ha pianificato un giro in bicicletta in modo che esattamente a metà tragitto ci sia una trattoria in cui fare sosta. Parte e, dopo 30 chilometri, le manca ancora un quarto della strada per arrivare alla trattoria. Qual è la lunghezza in chilometri del percorso?

- A) 80
- B) 40
- C) 120
- D) 75
- E) 37,5

Questa domanda è ambigua in quanto dalla formulazione del quesito non si comprende se il quarto manca per l'intero tragitto o per la metà che manca, quindi le risposte possono essere sia C) che E)

Domanda 10

Gli esempi di seguito riportati sono determinati da interazioni deboli ECCETTO UNO, quale?

- A) Struttura primaria delle proteine
- B) Legame antigene-anticorpo
- C) Struttura secondaria delle proteine
- D) Appaiamento codone-anticodone
- E) Passaggio di H₂O attraverso le acquaporine

Il quesito oltre ad essere troppo specialistico è anche errato poiché la risposta corretta è la B) e non la A) come indicato dal Ministero.

Le seguenti domande sono risultate troppo specialistiche e presuppongono una preparazione avanzata in medicina.

Domanda 11

Quale fra le seguenti affermazioni riguardanti i glucidi è FALSA?

- A) Vengono ridotti dalle cellule per produrre CO₂, H₂O ed energia

- B) Vengono ossidati dalle cellule per produrre CO₂, H₂O ed energia
- C) Sono composti da C, H, O
- D) Vengono anche chiamati saccaridi
- E) Sono prodotti dalle piante con la fotosintesi

Domanda 13.

Il gene CFTR codifica la sintesi della proteina CFTR che regola il movimento del cloro, al quale segue il movimento dell'acqua, dall'interno verso l'esterno delle cellule epiteliali. Qual è il risultato del malfunzionamento o dell'assenza della proteina CFTR?

- A) La carenza di cloro e di acqua nelle secrezioni
- B) L'accumulo di cloro e di acqua nelle secrezioni
- C) La carenza di cloro nelle secrezioni e la disidratazione intracellulare
- D) L'accumulo di cloro e la carenza di acqua nelle secrezioni
- E) La carenza di cloro e la normale quantità di acqua nelle secrezioni

Domanda 15.

L'aneuploidia è una caratteristica comune del cancro e la decifrazione dei meccanismi di segregazione cromosomica è di grande interesse clinico. Tale segregazione dipende dall'assemblaggio/disassemblaggio di quali strutture?

- A) Microtubuli
- B) Microfilamenti
- C) Lamine nucleari
- D) Desmosomi
- E) Fasce di adesione

Questa domanda, oltre ad essere troppo specialistica è anche errata poiché la risposta corretta è la E) e non la A) come indicato dal Ministero.

Domanda 17

Quale delle seguenti affermazioni sul progesterone è FALSA?

- A) Viene prodotto dall'ovaio dal primo giorno del ciclo ovarico
- B) Viene prodotto dal corpo luteo
- C) Viene prodotto dalla placenta
- D) La sua produzione è controllata dall'ormone luteinizzante (LH)
- E) Mantiene rilassata la muscolatura uterina

Domanda 18

Da un incrocio fra individui con fenotipi AB e ab si ottiene una discendenza con il 50% di fenotipi Ab e il 50% di fenotipi aB. Qual è il genotipo dei genitori con fenotipo AB?

- A) AaBb per caratteri associati
- B) AABb per caratteri indipendenti
- C) AaBb per caratteri indipendenti
- D) AABb per caratteri associati

E) Aabb per caratteri associati

Anche questa domanda è errata poiché la risposta corretta è la C) AaBb e non la A) come indicato dal Ministero.

Domanda 20

Se cambia una sola base azotata in una sequenza codificante di un gene eucariotico, quale fra quelli elencati NON è un risultato possibile? Ottenere una proteina:

- A) con più aminoacidi sostituiti
- B) più corta
- C) identica alla precedente
- D) più lunga
- E) con un aminoacido sostituito

Domanda 22

I cicli di denaturazione del DNA che avvengono nella procedura PCR corrispondono a una reazione che, in condizioni naturali, richiede l'intervento di uno dei seguenti enzimi. Quale?

- A) Elicasi
- B) Primasi
- C) Metiltransferasi
- D) Ligasi
- E) Polimerasi

Domanda 23. L'anemia falciforme è una malattia genetica umana che si manifesta negli individui omozigoti per l'allele autosomico recessivo HbS. L'anemia falciforme è letale se non è trattata. Quale delle seguenti affermazioni è ERRATA?

- A) L'allele HbS, poiché in omozigosi provoca una condizione patologica letale, ha una bassa frequenza in tutte le popolazioni umane
- B) L'allele HbS differisce dall'allele wild-type per una mutazione puntiforme a carico di un singolo nucleotide
- C) Il cambiamento di un amminoacido che deriva dalla mutazione puntiforme porta, in carenza di ossigeno, a interazioni idrofobiche nelle molecole di β -globina
- D) Gli individui eterozigoti nelle popolazioni soggette alla malaria hanno una maggiore probabilità di sopravvivenza
- E) Il vantaggio degli eterozigoti nelle zone malariche mantiene relativamente alta (15-20%) la

frequenza dell'allele HbS

Domanda 24

Quale tra le seguenti cellule produce anticorpi?

- A) Plasmacellula
- B) Linfocita T-helper
- C) Linfocita T-citotossico
- D) Granulocita neutrofilo

E) Granulocita basofilo

Domanda 25

Quale tra i seguenti organi ha il rivestimento interno costituito da un epitelio di transizione?

- A) Vescica
- B) Utero
- C) Esofago
- D) Faringe
- E) Trachea

Domanda 26

Quale tra le seguenti strutture muscolari è striata?

- A) Il miocardio contrattile
- B) Il muscolo dilatatore dell'iride
- C) Il muscolo piloerettore
- D) Lo strato muscolare longitudinale esterno dell'intestino tenue
- E) Lo strato muscolare circolare interno dell'intestino tenue

Domande ambigue:

Domanda 42

Quando l'acqua viene sottoposta all'azione di un agente ossidante forte, che cosa si forma?

- A) O₂
- B) H₂
- C) H₂ e O₂
- D) H₂ e OH
- E) H⁺ e OH

Per tali motivi si chiede la nomina di un verificatore che dovrà in particolare accertare se tutti i quesiti siano stati correttamente formulati ovvero se in essi siano ravvisabili delle ambiguità e, infine, se fosse possibile per i candidati fornire agli stessi una sola risposta corretta tra quelle indicate.

Del resto la rilevanza di domande errate è attestata anche dalle recenti ordinanze del Consiglio di Stato che in ricorsi, peraltro collettivi (ritenuti ammissibili!), ha disposto l'iscrizione con riserva accogliendo l'istanza cautelare proprio in relazione a domande che si sono rivelate errate. (C.d.S., Sezione VII, ord. n. 4312/2022 del 1 settembre 2022)

IV

Violazione artt. 3, 24, 33, 34 e 97 Cost. – Violazione e falsa applicazione della Legge 241/90 e successive modificazioni – Violazione e falsa applicazione della Legge. n. 264 del 2 agosto 1999 —

Violazione dei principi di legalità, buon andamento ed imparzialità dell'amministrazione - Eccesso di potere per carenza di trasparenza e "par condicio".

L'improvvida modifica dei criteri selezione, con la previsione di una prova unica per i corsi di laurea in Medicina e Chirurgia ed Odontoiatria e Protesi dentaria, nonché dei criteri di scelta delle risposte, introdotta da qualche anno dal Ministero, nonché gli eventi verificatisi in ordine alla corretta individuazione delle risposte esatte, rendono ancor più rilevante l'esigenza di conoscere quali siano stati il procedimento e le modalità di individuazione delle domande e delle correlate risposte corrette e, tra queste, di quelle che avrebbero dovuto essere selezionate dal candidato per ottenere il punteggio massimo.

Non vi è dubbio, infatti, che la Commissione a ciò delegata debba dare documentato conto delle scelte operate, la cui legittimità si contesta sin d'ora, stante la loro irrazionalità e non trasparenza.

Non solo! L'Amministrazione deve chiarire in che modo le due entità abbiano partecipato e contribuito alla formulazione dei predetti quesiti.

SI E' PRESENTATA LA SEGUENTE ISTANZA CAUTELARE

La prima delle censure adottate, che appare di certo idonea a fondare, sin d'ora, l'accoglimento nel merito del ricorso, giustifica l'adozione del provvedimento cautelare di sospensione e/o di iscrizione con riserva al corso "de quo", essendo il ricorso, comunque, assistito dal prescritto *fumus boni iuris* ed essendo, altresì, indubbia la presenza di un danno grave ed irreparabile, atteso che, in mancanza di un'iscrizione immediata, i ricorrenti non potrebbero regolarmente frequentare le lezioni, né sostenere gli esami previsti dal corso.

L'adozione della iscrizione con riserva può costituire un risarcimento in forma specifica previsto dall'art. 2058, comma 1, c.c., come richiamato dal citato articolo 30, comma 2, c.p.a., (Consiglio di Stato con la sentenza n. 2935 del 9 giugno 2014).

SI E' CHIESTO

che l'Ecc.mo Tribunale Amministrativo del Lazio, *contrariis reiectis*, ove occorra, previa nomina di un verificatore che dovrà in particolare accertare se tutti i quesiti siano stati correttamente formulati

ovvero se in essi siano ravvisabili delle ambiguità e, infine, se fosse possibile per i candidati fornire agli stessi una sola risposta corretta tra quelle indicate, dichiari illegittimi gli atti impugnati e, per l'effetto, li annulli, **in via principale, ammettendo tutti i ricorrenti** al corso di laurea in Medicina e Chirurgia o al corso di laurea in Odontoiatria e Protesi dentaria, presso l'Ateneo da ciascuno indicato come prima scelta o, in alternativa, presso gli altri Atenei via via indicati, o, infine, in quelli ove il singolo ricorrente sarebbe potuto entrare in ragione del proprio punteggio conseguito; **in via subordinata**, accertare e dichiarare illegittima ed errata l'indicazione del numero dei posti disponibili e, per l'effetto, disporre l'adeguamento degli stessi alle effettive capacità ricettive degli Atenei ed al fabbisogno produttivo, con conseguente scorrimento ulteriore della graduatoria; **in via ulteriormente subordinata**, dichiarare l'illegittimità della mancata copertura di tutti i posti disponibili originariamente indicati dagli Atenei e dal Ministero e disponendo, per lo effetto, l'opportuno scorrimento della graduatoria, **in via ancora subordinata**, annullando la graduatoria e l'intera procedura selettiva.

In ogni caso, condannare le Amministrazioni resistenti al risarcimento di tutti i danni subiti e "subendi", liquidando il danno conseguente alla mancata e/o ritardata iscrizione e conseguentemente al mondo del lavoro, da determinarsi in via equitativa per equivalente, nella misura ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione ed interessi.

Il tutto con vittoria di spese.

Lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustiziaamministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

Con ordinanza n. 1720/2023 del 24 MARZO 2023 come corretta con ordinanza n. 5971/2023 del 7 aprile 2023 il TAR del Lazio, terza Sezione, ha disposto la presente notifica per pubblici proclami, con pubblicazione sul sito istituzionale del MUR.

ALLEGATI:

1) ordinanza n. 1720/2023 del 24 MARZO 2023;

2) ordinanza n. 5971/2023 del 7 aprile 2023;

3) ricorso;

Avv. Marco Tortorella